



**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE - ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA -
UFFICIO SPECIALE "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER
L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELLA REGIONE SICILIANA"**



PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 31/3/2023, N. 36 E SS.MM.II, SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO PER TRENTA MESI, NELL'AMBITO DEL "SERVIZIO DI URGENZA-EMERGENZA SANITARIA (S.U.E.S.) 118", DEI SERVIZI AERONAUTICI DI ELISOCORSO E DEI SERVIZI ACCESSORI DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA, CON IL SUPPORTO DELLE BASI OPERATIVE REGIONALI HEMS DI LAMPEDUSA, MESSINA, PALERMO E PANTELLERIA, E, LIMITATAMENTE ALLE BASI DI MESSINA E PALERMO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO.

Allegato 8.1 - Schema di Contratto - LOTTO 1

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Regione Siciliana, Assessorato della Salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica (di seguito, per brevità, anche Amministrazione o Stazione appaltante o DPS), con sede legale in Palermo, codice fiscale 80012000826, Partita I.V.A. 02711070827, nella qualità di Dirigente Generale,, nato a il, Codice Fiscale, giusta i poteri conferitigli dal D.P. Reg. n. ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Palermo, Piazza Ottavio Ziino n. 24

E

L'impresa/il R.T.I./il Consorzio (nel caso di aggregazione: costituito tra l' Impresa _____, mandataria o altro, con sede in _____, Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. n. _____ e P.IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, e l' Impresa _____, mandante o altro, con sede in _____, Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. n. _____ e P.IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____,) di seguito definita /o come **“Fornitore”**, nella persona di _____, nato a _____, Prov. _____, il _____, autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____, congiuntamente, nel seguito denominati anche come le “Parti,

PREMESSO CHE

- A. l'Amministrazione, nella qualità di Stazione Appaltante beneficiaria, con Determina di contrarre n. 1464 del 16/12/2025, adottata ai sensi dell'art.17, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici (di seguito, per brevità anche Codice) ha autorizzato la celebrazione, ai sensi dell'art. 71, dell'art. 58 e dell'art.108, commi 1 e 4, del Codice, una procedura aperta, suddivisa in quattro Lotti, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento per trenta mesi, nell'ambito del “Servizio di urgenza-emergenza sanitaria (S.U.E.S.) 118, dei servizi aeronautici di elisoccorso e dei servizi accessori da svolgere nel Territorio della Regione Siciliana, con il supporto delle Basi Operative Regionali HEMS di Lampedusa, Messina, Palermo e Pantelleria, e, limitatamente alle basi di Messina e Palermo, per l'affidamento del “Servizio di vigilanza antincendio;
- B. il relativo bando è stato pubblicato sulla GUUE n. ____ del ____ e sulla GURS n. ____ del _____.
- C. la procedura aperta è stata suddivisa nei seguenti quattro Lotti, così composti:
- Lotto 1 - Un Elicottero di “Tipo “A” da utilizzare, con operatività H24, nella Base Operativa di Lampedusa (AG), ubicata presso il locale aeroporto, per svolgere le missioni “HEMS” e “HAA” attraverso tratte di percorrenza a lungo raggio da effettuare sicuramente anche sopra il mare;
 - Lotto 2 - Un Elicottero di “Tipo “B” da utilizzare, con operatività H24, nella Base Operativa di Messina, ubicata presso il Presidio Ospedaliero “Papardo” di Messina, per svolgere le missioni “HEMS” e “HAA” attraverso tratte di percorrenza a medio e corto raggio da effettuare anche sopra il mare;

- Lotto 3 - Un Elicottero di “Tipo “A” da utilizzare, con operatività H24, nella Base Operativa di Palermo, ubicata presso l'Aeroporto di Boccadifalco di Palermo, per svolgere le missioni “HEMS” e “HAA” attraverso tratte di percorrenza a lungo raggio da effettuare anche sopra il mare;
 - Lotto 4 - Un Elicottero nuovo di “Tipo “B” da utilizzare, con operatività H12, nella Base Operativa di Pantelleria (TP), ubicata presso il locale aeroporto, per svolgere le missioni “HEMS” e “HAA” attraverso tratte di percorrenza a medio e corto raggio da effettuare sicuramente anche sopra il mare.
- D. la procedura di gara aperta è stata espletata dall'Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana”, ubicato presso l'Assessorato Regionale dell'Economia (di seguito, per brevità, anche CUC), nella qualità di Stazione Appaltante qualificata;
- E. il RUP della CUC ha proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione per ciascun Lotto e dei relativi Verbali di gara della Commissione giudicatrice e ha avviato nei confronti degli Operatori aggiudicatari, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., le procedure per il rilascio dell'informativa antimafia prevista nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice e dei rispettivi familiari maggiorenni conviventi;
- F. il medesimo RUP, con particolare riferimento all'Operatore Economico aggiudicatario del **Lotto 1**, ha proceduto al controllo in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali attraverso l'utilizzo del Fascicolo virtuale dell'Operatore economico (FVOE);
- G. la CUC, con il D.D.G. n.... del, ha adottato il provvedimento di “aggiudicazione efficace” con il quale il Fornitore che sottoscrive il presente contratto è risultato aggiudicatario in via definitiva della procedura di gara afferente al Lotto 1
- H. il Dipartimento per la Pianificazione Strategica, in qualità di Stazione appaltante beneficiaria, con il D.D.G. n.... del, ha preso atto delle risultanze di gara, ha approvato il relativo Quadro economico definitivo del Lotto 1, la cui copertura finanziaria è stata assicurata con le risorse economiche del Bilancio finanziario gestionale della Regione Siciliana “Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica”, a valere sul capitolo 412525 “Spesa per il servizio sanitario di emergenza”, codice SIOPE U.1.03.02.18.013 - (Fondo sanitario) e ha nominato il/la _____ per ricoprire l'incarico di Direttore dell'Esecuzione;
- I. nella considerazione che sono trascorsi più di 30 giorni dalla data di avvio della procedura di rilascio dell'informativa antimafia liberatoria richiesta dalla CUC, può procedersi alla stipulazione del presente contratto sotto la condizione risolutiva di legge nel caso che l'Informativa antimafia denoti ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, della medesima norma; **<Ovvero> l'informativa antimafia liberatoria richiesta dalla CUC; è stata rilasciata dall'organo competente senza alcuna indicazione di cause ostative alla stipula del presente**
- L. il Fornitore del Lotto 1, con la/le comunicazione/i prot. n. _____ del _____ / **<se del caso> e prot. n° _____ del _____**, ha trasmesso tutta la documentazione prevista dagli artt. ____ del Disciplinare di gara, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- M. il Fornitore del Lotto 1 ha presentato la garanzia per la cauzione definitiva in favore dell'Ammi-

nistrazione sotto forma di n. decorrente dalla data di attivazione del Servizio e rilasciata il da dell'importo di € _____, corrispondente al **10% (dieci per cento)** dell'importo complessivo di aggiudicazione / *<se del caso> pari al ____% (_____percento), corrispondente alla percentuale prevista dal comma 2 dell'art. 117 del Codice, che* è allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- II. il Fornitore del Lotto 1 ha presentato la lista, di cui al paragrafo 12.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, contenente, per ogni ruolo rivestito, i nominativi delle professionalità che saranno impiegate nello svolgimento dei Servizi nella Base Operativa di Lampedusa, per i quali, previa verifica della documentazione probatoria e dei relativi *curricula vitae*, è stato rilevato il possesso delle qualifiche e delle esperienze coerenti con i requisiti minimi contenuti nel medesimo Capitolato e, limitatamente alle professionalità alle quali è stato assegnato un punteggio premiante, il possesso delle medesime qualifiche ed esperienze dichiarate nelle schede anonime valutate dalla Commissione Giudicatrice;
- III. Il Fornitore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il/i seguente/i codice/i IBAN del/dei conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, non in via esclusiva: _____
- N. il Fornitore si è impegnato a produrre, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipulazione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, le polizze assicurative costituite secondo i massimali indicati all'art. 15 del Capitolato;
- O. il Fornitore, con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, sottoscrivendo il presente Contratto, attesterà, altresì, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale e/o della Stazione Appaltante beneficiaria nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- P. l'Amministrazione è in possesso del/dei Documento/i Unico/i di Regolarità contributiva (D.U.R.C.) online, rilasciato/i dall'Inps-Inail e valido/i fino al..... / o in caso di RTI, validi, rispettivamente, fino al..... in ordine a(eventuale mandataria) e fino al in ordine a (eventuale mandante), dal/i quale/i si evince che la posizione contributiva della/e citata/e società è risultata regolare a tali scadenze;
- Q. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, e conferma, altresì, di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Contratto;
- R. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, e quanto dichiarato dal Legale Rappresentante del Fornitore in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- S. il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, alla presenza dell'Ufficiale Rogante del DPS.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E
DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti documenti allegati:
 - a) Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati;
 - b) Disciplinare di gara ed i relativi allegati
 - c) Offerta Tecnica presentata dal Fornitore e tutta la documentazione che la compone;
 - d) Offerta economica presentata dal Fornitore;
 - e) Polizza fidejussoria presentata dal Fornitore;
 - f) Eventuale Procura Speciale per la sottoscrizione del presente Contratto.
 - g) I chiarimenti pubblicati dalla Stazione Appaltante nel corso della procedura di gara, gli atti ed i documenti richiamati nelle citate Premesse ed, ancorché non materialmente allegati, costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 2) In caso di discordanza o contrasto, le disposizioni contenute nel presente Contratto prevarranno sugli atti e i documenti della procedura di gara prodotti dalla Stazione Appaltante e sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore; quest'ultimi sottostaranno anche ai predetti documenti della procedura di gara, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal medesimo Fornitore ed accettate dalla Stazione Appaltante, per quanto di competenza;
- 3) Le clausole del presente Contratto saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove interven-gano modificazioni autoritative dei prezzi dei servizi oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattua-le.

**ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RE-
SPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

- 1) Il presente Contratto correlato al Lotto 1 della procedura di gara, definisce la disciplina concer-nente, nell'ambito del "Servizio di Urgenza-Emergenza Sanitaria (S.U.E.S.) 118", l'affidamento e l'esercizio dei Servizi di Elisoccorso (di seguito, per brevità, anche Servizi o Servizio), con o-peratività H24, che saranno correlati alla "Emergenza Medica" (*Helicopter Emergency Medical Service* – "HEMS") e ai trasporti in "Aeroambulanza" (*Helicopter Air Ambulance* "HAA"). Tali Servizi dovranno essere svolti nel territorio della Regione Siciliana (Sicilia, Arcipelaghi delle Egadi, Eolie e Pelagie, Isole di Ustica e Pantelleria), per 365 giorni all'anno e senza soluzione di continuità nell'ambito della Base Operativa HEMS di Lampedusa e prevedranno l'utilizzo di un Elicottero di "Tipo "A", che svolgerà tratte di percorrenza a lungo raggio da effettuare sicuramen-te anche sopra il mare.
- 2) L'ambito territoriale di intervento per lo svolgimento delle attività di elisoccorso si identifica con il predetto territorio della Regione Siciliana e la Centrale Operativa 118 di Palermo, ubicata presso il Presidio Ospedaliero "Civico", nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli", competente per la Provincia di Palermo (compresa l'Isola di Ustica), per la Provincia di Trapani (compreso l'Arcipelago delle Egadi e l'Isola di Pantelleria) e per

l'Arcipelago delle Pelagie e per l'attività di elisoccorso svolta nelle Basi Operative HEMS di Lampedusa, Palermo e Pantelleria.

- 3) In aderenza ai contenuti dell'art. 2 del Capitolato, l'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione del Contratto, per motivazioni strategiche, per soluzioni correlate a temporanee necessità organizzative e per eventuali sopravvenute indisponibilità della predetta Base di Lampedusa, potrà prevedere nuove Basi Operative e/o potrà modificare l'ubicazione della predetta Base Operativa, operando, quindi, una possibile variazione dell'attuale dislocazione dei mezzi.

Al verificarsi di tale fattispecie, i Servizi si sposteranno nell'eventuale nuova Sede individuata senza che, a parità di Struttura logistica messa a disposizione dall'Amministrazione, debba essere corrisposto alcun importo aggiuntivo al Fornitore, rispetto quanto già pattuito per la componente fissa del corrispettivo.

- 4) Nell'ipotesi in cui dall'utilizzo della nuova Sede individuata discendessero maggiori oneri gestionali che, comunque, dovranno essere dimostrati in modo oggettivo dal Fornitore, l'Amministrazione valuterà insieme al Fornitore la nuova situazione e procederà a rinegoziare i maggiori costi.
- 5) In egual modo, se al verificarsi delle medesime fattispecie derivi l'impossibilità temporanea di svolgere alcuni servizi nelle nuove Sedi, i cui costi siano stati calcolati nell'ambito del canone fisso del corrispettivo posto a base di gara, anche in tali ipotesi l'Amministrazione valuterà la situazione insieme al Fornitore e intraprenderà le iniziative necessarie per apportare le eventuali proporzionali riduzioni temporanee al corrispettivo già pattuito.
- 6) Analogamente, l'elicottero della Base Operativa di Lampedusa, nell'ambito del carattere regionale del Servizio, dovrà svolgere le medesime attività anche per sopperire ad eventuali necessità temporanee o prolungate correlate all'operatività di altre Basi Operative, senza che debba essere corrisposto alcun importo aggiuntivo al Fornitore, rispetto quanto già pattuito per la componente fissa del corrispettivo, fermo restando il riconoscimento del correlato corrispettivo variabile.
- 7) Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di stipulazione del presente contratto, l'elicottero nella Base Operativa HEMS di Lampedusa, che inizierà le attività contrattuali e l'esecuzione di tutti i servizi, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- 8) Con il D.D.G. n. 680 del 20/6/2024, ai sensi dell'art.15 e dell'allegato "I.2" del Codice, è stato incaricato il dott. Emanuele Di Paola per ricoprire l'incarico di Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante beneficiaria;
- 9) Con il D.D.G. n..... del, ai sensi dell'art.114 e dell'allegato I.14 è stato incaricato il per ricoprire l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 3 - DURATA E MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

- 1) Il contratto ha la durata di 30 mesi decorrenti dalla data di attivazione dei Servizi che, nell'ambito del termine di 30 giorni lavorativi dalla odierna di stipulazione, è stata programmata per il

Il presente Contratto, quindi, spiega i suoi effetti dalla data del e ed avrà termine il , allo spirare di 30 (trenta) mesi.

- 2) Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di ogni contratto, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, potrà imporre al Fornitore, in caso di aumento delle prestazioni - comprendenti anche il maggiore volato rispetto alla stima -, l'esecuzione delle attività aggiuntive alle condizioni originariamente previste e, in tal caso, il medesimo Fornitore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, così come non potrà far valere il medesimo diritto al verificarsi delle ipotesi di diminuzione delle prestazioni.
- 3) L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, si riserverà la possibilità di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi e, in tale ipotesi, il Fornitore uscente sarà tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Amministrazione..
- 4) L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, qualora vi sia l'effettiva necessità di assicurare provvisoriamente il Servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente, potrà eventualmente ricorrere alla proroga tecnica e il Fornitore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER L'AMMINISTRAZIONE

- 1) Fermo restando i contenuti indicati nell'art. 6 del Capitolato Speciale, sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'erogazione dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la corretta esecuzione del servizio reso o, comunque, opportuna per un regolare e completo adempimento delle obbligazioni previste.
- 2) Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti indicati al precedente Articolo 1.
- 3) Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione di tutte le attività, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione del Contratto, ivi compresa la specifica normativa aeronautica, e ad adottare le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti del contraente, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati.
- 4) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.
- 5) Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- 6) Il Fornitore si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

- 7) Il Fornitore si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
- 8) Il Fornitore si obbliga, infine, a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

- 1) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nell'art. 6 del Capitolato Speciale e nelle altre clausole del Contratto, all'assolvimento delle seguenti disposizioni:
 - a. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi con il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), nonché con eventuali terzi indicati dall'Amministrazione;
 - b. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito della preparazione professionale richiesta. A tal fine, il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale anche sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - c. comunicare tempestivamente al DEC le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le modifiche intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al DEC di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto e in particolare ai parametri di qualità predisposti;
 - e. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;
 - f. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo previste dagli atti di gara e che, a tale scopo, saranno predisposte e comunicate dal RUP e dal DEC, per quanto di rispettiva competenza.
- 2) Ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela del lavoro e di contrasto ed all'emersione del lavoro non regolare, il Fornitore è tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:
 - a. rispetto ed applicazione dei C.C.N.L. sottoscritti dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro nazionali comparativamente più rappresentative e di quelli di secondo livello, corrispondendo al proprio personale le relative retribuzioni e le indennità e rispettando i presupposti relativi alle assicurazioni sociali di legge. In particolare:
 - per il personale di condotta (Piloti Comandanti e Copiloti), il Fornitore dovrà rispettare e applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Piloti di Elicottero - CNEL I8C2;
 - per il personale tecnico (Tecnici di manutenzione elicotteristi/verricellisti), il Fornitore dovrà rispettare e applicare il Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori "Metalmeccanici - CNEL C011;

I C.C.N.L. andranno applicati anche ai dipendenti di Fornitori non nazionali, integralmente per la parte normativa e per la parte economica, salvo condizioni di miglior favore;

- b. rispetto e applicazione delle clausole contrattuali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, all'uniformità dei trattamenti contrattuali, assicurando i diritti acquisiti;
 - c. possesso del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Amministrativa), in corso di validità;
 - d. adempimento eventuale relativo al rispetto in modo proporzionale della quota di genere nel personale che sarà impiegato nello svolgimento dei Servizi, ***così come il Fornitore si è impegnato con l'offerta di gara;***
 - e. ***Disponibilità eventuale ad*** assorbire nel proprio organico il Personale già addetto nell'appalto in esecuzione per destinarlo alla Base Operativa ***così come il Fornitore si è impegnato con l'offerta di gara.***
- 3) Al fine di certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio, il Fornitore, su richiesta scritta dell'Amministrazione, s'impegna a produrre e trasmettere la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi suddetti.
- 4) Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.
- 5) Il Fornitore dovrà rapportarsi all'organismo preposto dall'Amministrazione per la verifica dell'osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro, fornendo, a richiesta, tutta la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- procedure, manuali di formazione, istruzioni operative e quant'altro necessario per l'aggiornamento del D.U.V.R.I. relativo al Lotto 1 predisposto dall'Amministrazione ed allegato al disciplinare e per la predisposizione di procedure interne e condivise inerenti la sicurezza dei lavoratori;
 - documentazione attestante la formazione ed addestramento dei lavoratori effettuata, in particolare, ai sensi degli art. 37 e 71 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - documentazione attestante i ruoli ricoperti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e relativi ambiti di responsabilità; a tal proposito: il Pilota Comandante dell'aeromobile è il responsabile delle operazioni di volo e della sicurezza dell'equipaggio di missione e dei passeggeri e, a tal fine, è sua facoltà rifiutare o interrompere le missioni di volo quando valuti non sufficienti le condizioni di sicurezza; il Medico dell'Emergenza di turno presso la Centrale Operativa 118, di riferimento per la Base Operativa HEMS di stanza dell'elicottero, è il responsabile dell'attivazione della missione di volo e delle fasi logistico-operative conseguenti, ferma restando l'autorità del Pilota Comandante per quanto di competenza; il Medico dell'Emergenza di turno presso la Base Operativa HEMS è il responsabile dell'intervento di emergenza e della missione sanitaria;
 - rapporti di *debriefing* e di *near miss* (mancati infortuni) dei quali possono essere ricavate informazioni utili per il miglioramento della sicurezza dei lavoratori.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

- 1) In linea generale, per lo svolgimento dei Servizi, il Fornitore garantisce, con oneri a proprio carico:

- la disponibilità, senza soluzione di continuità, di un elicottero dedicato, prevedendone la relativa attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e, al verificarsi delle fattispecie previste dal Capitolato, la disponibilità di un elicottero sostitutivo o di *back up*;
 - il personale navigante (Piloti Comandanti e Copiloti) e il personale tecnico (tecnici di manutenzione/elicotterista), per i quali dovrà fornire una costante e significativa attività di formazione e di addestramento per garantire i migliori *standard* professionali e di sicurezza;
 - le attività correlate alla logistica e alla gestione della Base Operativa HEMS, attraverso la fornitura di prestazioni aeronautiche direttamente collegate al servizio principale e di prestazioni accessorie connesse alla fornitura di beni e servizi che contribuiranno a rendere più efficiente il servizio complessivo di elisoccorso.
- 2) In aderenza al punto 1), il Fornitore garantisce, con oneri a proprio carico, le attività, gli adempimenti e le forniture di seguito indicati, cui correlati oneri saranno a proprio carico in quanto le stime dei medesimi corrispondenti valori sono state dettagliatamente calcolate per la determinazione della parte fissa e variabile del corrispettivo posto quale base di gara del Lotto:
1. Fornitura e mantenimento in efficienza operativa dell'elicottero previsto nella Base Operativa del singolo Lotto, munito di adeguate coperture assicurative (Responsabilità Civile dell'aeromobile, del personale navigante e dei passeggeri, ivi compresi il personale sanitario);
 2. Fornitura, al verificarsi delle fattispecie meglio previste nei successivi articoli, di un elicottero sostitutivo o di *back up*, munito di adeguata copertura assicurativa, che dovrà essere disponibile entro la tempistica prevista per le diverse fattispecie nel paragrafo 11.2.3 del Capitolato e che dovrà essere dello stesso tipo dell'elicottero titolare e con un'anzianità massima di venti anni riferita al periodo di effettivo svolgimento del Servizio, fermo restando quanto meglio rappresentato al medesimo paragrafo;
 3. Fornitura di personale di condotta con idonea competenza ed esperienza di volo ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali minimi richiesti dal presente Capitolato (lista con almeno n. 5 Piloti Comandanti e n.5 Copiloti) e di personale tecnico per la manutenzione in possesso dei requisiti tecnico-professionali minimi richiesti (lista con almeno n. 5 Tecnici di manutenzione/Elicotteristi);
 4. Copertura delle spese di viaggio sostenute dal Personale dell'OEA per il raggiungimento della Base Operativa;
 5. Fornitura delle attrezzature e delle apparecchiature sanitarie e tecniche installate nell'aeromobile, munite delle relative certificazioni;
 6. Fornitura, installazione e certificazione degli apparati radio in dotazione all'aeromobile;
 7. Fornitura nella Base Operativa di Lampedusa di n. 2 locali, quali container, muniti dei necessari impianti, da installare, se autorizzati dai rispettivi gestori aeroportuali, presso il locale aeroporto e da adibire a:
 - magazzino per i ricambi dell'aeromobile e per il deposito dei materiali/apparecchiature tecniche;
 - ufficio di dimensioni ridotte, con i relativi suppellettili, per i piloti e i tecnici. Le apparecchiature/attrezzature sanitarie e i farmaci saranno custoditi presso la struttura sanitaria del PTE di Lampedusa;
 8. Pulizia dei locali (probabilmente container) di dimensioni ridotte che l'OEA riterrà di installare nell'aeroporto di Lampedusa per adibirli a ufficio piloti e a magazzino ricambi;

9. Fornitura di una fotocopiatrice di ultima generazione da installare nella Base Operativa;
10. Fornitura di n. 1 apparato telefonico fisso con linea dedicata e di una rete telefonica al servizio del personale di missione di turno nella Base Operativa;
11. Fornitura di un telefono satellitare;
12. Fornitura nella Base Operativa di attrezzature, apparecchiature e dispositivi sanitari, muniti di relativa certificazione e manutenzione degli stessi;
13. Fornitura nella Base Operativa delle necessarie attrezzature e apparecchiature tecniche e dei materiali tecnici;
14. Fornitura nella Base Operativa di bombole di ossigeno medicinale per il sistema fisso presente a bordo dell'aeromobile e per la dotazione mobile del personale sanitario, con assicurazione delle rispettive scorte minime meglio descritte nello specifico paragrafo del Capitolato;
15. Fornitura, al personale sanitario adibito alla sanificazione del vano sanitario dell'elicottero, di attrezzature idonee per un corretto e completo svolgimento di tale attività e di supporto in termini di smontaggi e rimozione di apparati installati a bordo;
16. Gestione della Base Operativa di Lampedusa, con la relativa manutenzione delle limitate strutture e degli impianti e delle attrezzature.
Tale attività di gestione comprenderà anche gli oneri che dovranno essere sostenuti per:
 - a) Costi dei diritti aeroportuali, di atterraggio/decollo e di utilizzo di superfici aeroportuali e di qualunque spesa discendente dall'utilizzo dei servizi aeroportuali;
 - b) Costi per affitto degli *hangar* e per la relativa pulizia;
 - c) Vitto e alloggio al proprio Personale;
 - d) Attivazione di un sistema informativo che consenta la digitalizzazione di tutte le informazioni correlate allo svolgimento delle missioni avviate dalla propria Base Operativa, consultabile da *client* remoto anche dall'Amministrazione e nell'ambito territoriale di propria competenza, dal Responsabile della C.O 118, attraverso interfaccia web HTTPS, protetto da *login* e *password*, ovvero tramite *SPID* intestato al RUP, al DEC e al predetto Responsabile della C.O 118;
17. Fornitura e installazione di strumenti di supporto a terra degli elicotteri, quali:
 - a) veicolo a trazione integrale in grado di essere utilizzato come mezzo di supporto tecnico in caso di rischieramento di elicotteri in caso di macro-emergenza, ovvero come mezzo di supporto tecnico in caso di avaria dell'aeromobile in zone fuori campo e in grado di trasportare il personale presso la Base Operativa;
 - b) piattaforma di movimentazione per l'elicottero dotato di pattini;
 - c) *power-unit* fissa per la messa in moto dell'aeromobile, esclusi, comunque, impianti montati su trattori;
 - d) mezzo mobile per il trasporto del carburante;
18. Fornitura della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'aeromobile (cellula, motori, avionica e manodopera) e delle relative dotazioni e materiali di consumo, nel rispetto dei programmi di manutenzione approvati dall'Autorità competente, con modalità tali da assicurare la piena continuità dei Servizi;

19. Fornitura al personale del Fornitore dell'adeguata formazione, basica e ricorrente e del continuo addestramento, attraverso la partecipazione ai corsi di aggiornamento e ai controlli in ambiente operativo reale o ricreato *a - hoc* con l'uso di simulatori;
 20. Fornitura al personale sanitario che ruota nell'ambito della Base Operativa di Lampedusa dell'adeguata formazione aeronautica di base e di aggiornamento, comprendente anche le correlate attività di addestramento e di esercitazione e i moduli formativi e di addestramento per il sorvolo del mare e fornitura dei moduli formativi dedicati al personale delle rispettive Centrali Operative del 118;
 21. Fornitura di tute e abbigliamento tecnico per il personale di condotta e tecnico del Fornitore che dovranno essere possibilmente uguali in tutte le 6 Basi Operative della Regione Siciliana;
 22. Fornitura dei caschi di volo interfono e dei relativi accessori per il personale di condotta che ruota nell'ambito della Base Operativa;
 23. Fornitura di tute e abbigliamento tecnico per il Personale sanitario che ruota nell'ambito della Base Operativa di Lampedusa, che dovranno essere possibilmente uguali in tutte le 6 Basi Operative presenti nella Regione Siciliana;
 24. Fornitura di tute di sopravvivenza in terra e in mare per l'equipaggio dell'elicottero della Base Operativa;
 25. Fornitura nella Base Operativa dei necessari materiali tecnici (torce, cesoie per Operatore e kit di vestiario di protezione da utilizzare in caso di ammaraggio);
 26. Fornitura nella Base Operativa di n. 5 caschi di volo interfono con i relativi accessori, che saranno dedicati solamente alle operazioni di volo e utilizzati dal personale sanitario, dal/i paziente/i e da altri passeggeri;
 27. Gestione amministrativa, ove possibile e concordata con l'Amministrazione, delle elisuperfici della rete di destinazioni HEMS ricadenti nell'ambito territoriale relativo all'Arcipelago delle Pelagie di competenza della Base Operativa di Lampedusa;
e, in caso di disponibilità manifestata dal Concorrente con la presentazione dell'Offerta tecnica:
 28. Fornitura ai Piloti Comandanti e ai Copiloti della Base Operativa dell'equipaggiamento speciale funzionale all'attività di volo notturno, consistente in n. 4 visori notturni - NVG –, al fine di migliorare la sicurezza nei voli notturni e per consentire l'atterraggio anche su siti censiti non illuminati attraverso il sistema di visione notturna “*Night Vision Imaging System*” - NVIS -;
 29. Fornitura al personale di condotta della Base Operativa, di cui al punto 28, della specifica formazione per l'utilizzo dei predetti visori a tecnologia “NVIS”;
 30. Fornitura di attrezzature sanitarie e tecniche, di cui al punto 5), con data di produzione dall'1/1/2024.
- 3) In aderenza a quanto rappresentato nel paragrafo 6.2 del Capitolato Speciale, alla scadenza contrattuale e senza che il Fornitore possa pretendere alcun corrispettivo aggiuntivo, quanto fornito in relazione ai predetti punti 7, 22, 24, 26 e, se previsto 28 rimarrà nella disponibilità della Base Operativa di Lampedusa e, in particolare, oltre ai containers installati nell'aeroporto di Lampedusa (punto 7) all'abbigliamento tecnico, agli indumenti e alle tute previsti per il personale sanitario (punto 23), saranno trattenuti complessivamente:
- n. 10 caschi di volo interfono e i relativi accessori previsti per il personale di condotta (punto

22);

- n. 6 tute di sopravvivenza per l'equipaggio degli elicotteri (punto 24);
- materiali tecnici, quali torce, ceseie per Operatore e kit di vestiario di protezione da utilizzare in caso di ammaraggio (punto 25);
- n. 5 caschi di volo interfono con i relativi accessori e i materiali tecnici a disposizione di ciascuna Base Operativa e dedicati esclusivamente alle operazioni di volo (punto 26);
- n. 4 visori con tecnologia NVIS (punto 28), nell'ipotesi di disponibilità manifestata dai Concorrenti con la presentazione dell'Offerta tecnica.

ART. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 15.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le ulteriori indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal RUP e/o dal DEC.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali e, pertanto, l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al precedente Art. 1.
5. Trattandosi di un servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o assemblee del personale, si rimanda a quanto previsto nella Legge 146/90 e s.m.i. e a quanto previsto in merito nel Capitolato Speciale d'Appalto e, a tal proposito, il Fornitore si impegna a provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di almeno 5 giorni, a segnalare al RUP e al DEC la data dello sciopero/assemblea programmata nonché a comunicare in maniera dettagliata l'eventuale minor servizio erogato anche al fine di consentire, se del caso, il recupero economico.
6. Il Fornitore si obbliga a porre in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio, anche adeguandosi ad eventuali disposizioni del RUP e/o del DEC.

ART. 8 - VERIFICA E CONTROLLO QUALI/QUANTITATIVO

- 1) Per lo svolgimento delle verifiche amministrative inerenti il rispetto di quanto previsto nel Capitolato Speciale, il DEC sarà affiancato dal "Direttore Operativo", individuato nel Direttore della competente Centrale Operativa 118 di Palermo, che effettuerà i controlli in merito alla regolare esecuzione del Contratto.
Il Direttore Operativo potrà delegare formalmente alcuni operatori nell'ambito del proprio personale, dando comunicazione dei relativi nominativi al DEC ed al Fornitore..
- 2) Oltre al RUP ed al DEC, anche il "Direttore Operativo" e l'eventuale personale delegato avranno accesso presso la Base Operativa di propria competenza territoriale al fine di visionare qualsiasi documentazione amministrativa afferente l'esecuzione dell'appalto e avranno la facoltà di svolgere specifiche visite ispettive di verifica, sia programmate e congiunte con i referenti dell'OEA, che non programmate.
- 3) Il Fornitore si obbliga a trasmettere al DEC, con cadenza mensile e nell'ambito della documentazione necessaria per il pagamento del corrispettivo, un rapporto che contiene il riepilogo delle attività di volo effettuate, della data, del tipo e della marca dell'elicottero, della località dell'intervento, degli orari di inizio e fine missione e del tempo di volo riferito alla missione o al

“fuori servizio”, indicandone la causa. Tale rapporto dovrà essere inviato anche in caso di inattività, con l’indicazione di “nessun intervento effettuato”, restando inteso che il DEC si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

- 4) Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti nel Capitolato Speciale, il DEC, in caso di non conformità grave, potrà richiedere al Fornitore l'immediato intervento di ripristino delle condizioni contrattuali.
- 5) L'Amministrazione si riserva di individuare, durante l'esecuzione dei contratti, un Consulente Aeronautico, di supporto al RUP ed al DEC, per lo svolgimento, in particolare, delle verifiche e dei controlli di qualità di tipo aeronautico afferenti il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di appalto.

Il Consulente Aeronautico, il cui nominativo sarà notificato tempestivamente al Fornitore, avrà accesso presso la Base Operativa per cui è stato affidato l’incarico e potrà visionare e verificare qualsiasi documentazione aeronautica ed amministrativa afferente i Servizi discendenti dall’esecuzione del Contratto e avrà anche la facoltà, condivisa e concordata con il RUP e con il DEC, di svolgere visite ispettive di verifica, sia programmate che non programmate, le cui risultanze saranno descritte in una specifica relazione che avrà cura di trasmettere ai predetti Soggetti dell’Amministrazione.

- 6) In occasione delle predette verifiche effettuate dal RUP, dal DEC, dal Direttore Operativo e dall’eventuale personale delegato, e dal Consulente Aeronautico, se individuato, il Fornitore sarà obbligato a consentire l'accesso presso le Strutture e dovrà prestare la massima collaborazione, fornendo copia di tutti i documenti e degli atti necessari che saranno richiesti.
- 7) In caso di riscontro di anomalie da parte dei predetti Soggetti, l’Amministrazione procederà a notificare l’elenco delle difformità e le proposte di azioni correttive all’OEA, che sarà tenuto ad adempiere entro i successivi 20 giorni lavorativi, avendo cura di dare evidenza dell’implementazione entro 30 giorni lavorativi dalla predetta notifica.

ART. 9 - CORRISPETTIVI

1. In conformità alle indicazioni dell’art. 5.3 del Capitolato Speciale, a titolo di corrispettivo per tutte le attività contrattuali di messa a disposizione degli elicotteri e di gestione della Base Operativa HEMS, così come descritti nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare di gara nonché nell’offerta tecnico-economica, il Fornitore, avrà il diritto di ricevere i canoni fissi mensili indicati al seguente comma 3.
2. Il corrispettivo è caratterizzato da una Componente fissa e da una Componente variabile.
La Componente fissa è relativa sia alla messa a disposizione degli *asset* e delle risorse organizzative necessarie ai fini dello svolgimento dei Servizi, mentre la Componente variabile è direttamente connessa all’attività di volo dell’elicottero e alle specifiche esigenze operative derivanti dall’effettivo relativo impiego ed è correlata al costo minuto di volo quantificato nell’Offerta Economica e alla durata in minuti complessiva dei voli di missione mensilmente effettuati.
3. Per la Base Operativa di Lampedusa, i canoni mensili di cui ai commi 1 e 2, in relazione all’offerta di gara del Fornitore, sono quantificati così come di seguito:
 - a) **Base Operativa HEMS di Lampedusa, elicottero tipo “A”, con operatività H24:**
 - **canone fisso mensile** € _____,00;

- **costo minuto volo** € _____,00;

Il predetto canone fisso mensile ricomprenderà, in caso di disponibilità manifestata dal Concorrente con la presentazione dell'Offerta, anche le forniture presentate in relazione ai:

- costi per l'equipaggiamento speciale funzionale all'attività di volo notturno, consistente in n. 4 visori notturni "*Night Vision Goggles*" – NVG da fornire al Personale di condotta della Base Operativa;
- costi annuali per la formazione basica e ricorrente per l'utilizzo dei predetti visori notturni a tecnologia NVIS rivolta al personale di condotta e, in particolare, a ognuno dei n. 9 Soggetti impiegati nella Base Operativa;
- costi integrativi per la fornitura di attrezzature sanitarie e tecniche con data di produzione dall'1/1/2024.

4. Il predetto corrispettivo, fisso e variabile, si riferisce a servizi resi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione.

Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale di cui al precedente comma 3; tale corrispettivo è considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del Contratto.

5. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti previsti dall'art. 60 del Codice nell'ambito dell'eventuale revisione dei prezzi contrattuali o al verificarsi di specifiche fattispecie indicate nel Capitolato.
7. Fermo restando quanto sopra, ogni pagamento sarà comunque erogato previa applicazione della trattenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 11, comma 6, del Codice; tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del Certificato di verifica di conformità.
8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente del Fornitore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene, dal primo certificato di pagamento utile, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il DEC inviterà per iscritto il soggetto inadempiente ovvero, in ogni caso, il Fornitore, a provvedere entro i successivi 15 quindici giorni; ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza di tale richiesta del DEC entro il termine fissato, l'Amministrazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
10. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Ammi-

nistrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto.

ART. 10 – MODALITA' OPERATIVE PER LA FATTURAZIONE

- 1) Lo Stato di avanzamento lavori (di seguito, per brevità, anche SAL) costituirà il documento consuntivo nel quale saranno riepilogate le informazioni relative alle attività di volo effettuate nel periodo di riferimento.

IL SAL sarà emesso mensilmente dal Fornitore e dovrà riportare nella parte descrittiva il dettaglio giornaliero del numero e della tipologia degli interventi svolti dall'elicottero, con l'indicazione delle date delle prestazioni, della località dell'intervento, degli orari di inizio e fine missione e delle ore correlate all'eventuale manutenzione programmata e straordinaria.

Tali informazioni dovranno essere riassunte in appositi prospetti dai quali si evinca il dettaglio dei minuti di volo effettivamente erogati nel mese e le ore correlate all'eventuale manutenzione programmata e straordinaria, con la quantificazione del corrispettivo variabile spettante in relazione al mese rendicontato, che sarà richiesto unitamente alla quota mensile già predefinita relativa alla parte fissa del corrispettivo.

Il DEC, previo raccordo con gli altri DEC, potrà concordare con il Fornitore una più puntuale e dettagliata modalità operativa per la redazione del SAL, fermo restando che il documento dovrà contenere almeno le predette minime informazioni.

- 2) Il Fornitore dovrà trasmettere il SAL mensilmente, entro 15 giorni lavorativi dalla fine del mese di riferimento, al DEC ed al Direttore Operativo di riferimento per la Base Operativa.

Le informazioni contenute nella parte descrittiva del predetto SAL saranno verificate, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento, dal citato Direttore Operativo, che, sulla scorta dei rapporti di volo e della documentazione in proprio possesso, procederà, in assenza di criticità, alla validazione dei dati, trasmettendo una specifica attestazione al DEC.

Il Direttore Operativo, alla presenza di criticità, dovrà procedere alla validazione e all'attestazione dei dati che riterrà corretti, evidenziando le eventuali irregolarità al DEC.

- 3) Il DEC, fermo restando l'autonomo esame del SAL mensile e sulla scorta della predetta attestazione del Direttore Operativo, verificherà anche gli aspetti contabili del documento e accerterà la regolare esecuzione del Contratto attraverso l'emissione, entro venti giorni lavorativi dalla ricezione della predetta attestazione dal parte del Direttore Operativo, dell'Attestazione di Verifica intermedia riferita al mese di riferimento, il cui importo corrisponderà al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa, poiché il restante 0,50% sarà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del Certificato di Verifica e di Conformità.
- 4) Nell'ipotesi che il DEC, anche sulla scorta delle predette eventuali irregolarità comunicate dal Direttore Operativo, rilevasse criticità e/o condizioni per l'applicazione di eventuali decurtazioni dal corrispettivo riguardante la parte fissa e variabile e/o per l'applicazione di eventuali penali, trasmetterà, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), le contestazioni all'OEA, che dovrà

produrre, entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, le proprie eventuali giustificazioni scritte; ove le suddette giustificazioni non pervenissero ovvero non fossero ritenute soddisfacenti, il DEC procederà ad operare le predette decurtazioni ed applicherà, ai sensi dell'art. 126 del Codice, le previste penali, emettendo, entro venti giorni lavorativi dal riscontro dell'OEA o entro venti giorni lavorativi dalla scadenza dei predetti dieci giorni decorsi inutilmente in assenza di riscontro, la predetta attestazione dell'Attestazione di Verifica intermedia per l'importo rideterminato, al netto del citato 0,50%.

Il DEC avrà cura di trasmettere, entro cinque giorni lavorativi dall'emissione, la citata Attestazione di Verifica intermedia al competente Servizio 6 "Emergenza Urgenza Sanitaria - Isole minori e aree disagiate" del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute.

- 5) In applicazione delle disposizioni previste dall'art. 3 del D.M. 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019, recante "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica (NSO)", che hanno previsto, dall'1/1/2022, l'obbligo dell'utilizzo del "Nodo di Smistamento degli Ordini" anche per le spese delle Regioni attinenti alla gestione sanitaria accentrata (GSA), il predetto Servizio 6 procederà, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della predetta Attestazione di Verifica intermedia inviata dal DEC, alla trasmissione dell'ordine elettronico attraverso il citato "Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)".
- 6) In applicazione della Risoluzione del 14/7/2000, n.114, del Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate Affari Giuridici Uff. del Dir. Centrale, le prestazioni di elisoccorso, meglio descritte al paragrafo 5.3 del Disciplinare di gara, saranno in esenzione IVA, ai sensi dell'articolo 10, punto 15) del DPR n. 633 del 1972, in conformità con quanto disposto dall'articolo 13, lettera p), della direttiva comunitaria 17 maggio 1977, n. 77/388.
- 7) Fermo restando l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015 e quando non ricorreranno le condizioni indicate al punto 7, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applicherà quanto previsto dall'art. 7-ter del D.P.R. n.633 del 1972 ("*split payment*"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n.190 del 2014 come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il D.M. 23 gennaio 2015 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017.
- 8) In ogni fattura dovranno essere indicati oltre al mese di riferimento e agli estremi del relativo contratto, i dati obbligatori relativi al CIG e al CUP e agli estremi dell'ordine validato da NSO (c.d. tripletta) e, ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, la medesima fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI) di SOGEI, affinché venga ricevuta dall'Amministrazione nel Sistema di Fatturazione Elettronica Regionale. Ciascuna fattura elettronica dovrà essere intestata a: Regione Siciliana- Assessorato della Salute- Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Servizio 6 "Emergenza Urgenza Sanitaria -Isole minori ed aree disagiate" e dovrà riportare il Codice Univoco: K0WVNP nonché il "Riferimento all'Ufficio": K0WVNP_S0006.

ART. 11 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento della fattura elettronica, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativo alla posizione del Fornitore, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
2. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto n. 40 del 18 gennaio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in aderenza alla L. n. 205/2017, procederà, altresì, a verificare se Fornitore sarà inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate -Riscossione comunicasse la presenza di un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
3. La liquidazione della fattura elettronica, nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, recante "*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*", fatti salvi, comunque, i casi di impossibilità di procedere ai pagamenti, sarà disposta entro i 30 (trenta) giorni lavorativi successivi alla data di accettazione di ciascuna fattura elettronica nel sopracitato Sistema di Fatturazione Elettronica ed il corrispettivo sarà accreditato sul conto corrente dedicato comunicato dal Fornitore.
4. Tutti i pagamenti al Fornitore saranno effettuati sul conto corrente dedicato e il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le eventuali variazioni e, in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Resta tuttavia inteso che, trattandosi di un servizio di Pubblica Utilità, per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto.
Il Fornitore che interromperà arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni diretti ed indiretti subiti dall'Amministrazione e da terzi.

ART. 12 - REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 2, del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei Servizi superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, ai sensi del comma 3, lett. b) del medesimo articolo 60 e in aderenza ai contenuti dell'art. 10, comma 1, lett. a) dell'allegato II.2-bis del codice, il Fornitore concorda che si utilizzeranno, nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOI-COP.
3. La clausola di revisione dei prezzi si attiverà annualmente secondo le modalità indicate nell'articolo 3 dell'allegato II.2-bis del codice.
4. Negli eventuali contratti di subappalto, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 119 del Codice e secondo quanto disposto negli articoli 8 e 14 dell'allegato II 2-bis, sarà obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati, è il seguente: IBAN: _____.
3. Il Fornitore, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 e s.m.i., si obbliga a comunicare all'Amministrazione le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione le eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi e ogni modifica dovrà essere comunicata, comunque, entro e non oltre il termine di 7 giorni lavorativi da qualsivoglia variazione eventualmente intervenuta.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne daranno immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Palermo.
7. L'Amministrazione, al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminali e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n. 231/2007, provvederà a effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del predetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25/09/2015.
8. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 14 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore, che ha sottoscritto congiuntamente all'Amministrazione il "Patto di integrità" allegato al presente Contratto, dichiara espressamente:

- di conformare la propria attività al Protocollo di legalità "*Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa*" nonché al "*Protocollo di Intesa tra la Regione Siciliana ed il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza*", già sottoscritti e costituenti parte integrante del Contratto;
 - che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le proprie imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 1, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, per fatto e colpa del Fornitore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione e subiti dall'Amministrazione.

ART. 15 - PENALI

- 1) Qualora, durante lo svolgimento dei Servizi, si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza, il DEC, dandone conoscenza formale al RUP, diffiderà l'OEA all'esatta esecuzione del Servizio, attraverso specifica contestazione scritta da trasmettere con Posta Elettronica Certificata (PEC). L'OEA dovrà produrre, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte; ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il DEC non le ritenga soddisfacenti, il medesimo DEC, ai sensi dell'art. 126 del [Codice](#) procederà ad applicare per ogni inadempienza le penali.
- 2) Le penali sono determinate in aderenza alle disposizioni del comma 1 del medesimo art.126 del Codice (in misura giornaliera compresa tra lo 0,50 per mille e l'1,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla quota fissa), con particolare riferimento alle seguenti fattispecie:
- A)** casi di contestazioni riguardanti la generale attività del Fornitore e correlati a giorni di ritardo nell'adempimento, con la percentuale che sarà applicata per ogni giorno di inadempienza;
 - B)** casi di contestazioni riguardanti la generale attività del Fornitore e correlati a singole fattispecie, con la percentuale che sarà applicata per ogni singolo episodio di inadempimento (in analogia ad ogni giorno di inadempienza);
 - C)** casi di contestazioni riguardanti l'indisponibilità dell'aeromobile per manutenzioni straordinarie, per avarie e per la gestione della Base Operativa, con la percentuale che sarà applicata per ogni giorno, o proporzionalmente per ogni ora (1/24), di inadempienza; a tal proposito, per l'esatto computo, convenzionalmente si intenderà per "ora" ogni frazione di tempo uguale/superiore ai 30 minuti.

Si precisa che i puntuali importi delle penali saranno esattamente quantificati in occasione della predisposizione dei relativi contratti, in quanto solo in quella fase sarà noto il relativo ammontare netto del corrispettivo spettante per la componente fissa contrattuale.

- 3) Le penali saranno applicate per le seguenti inadempienze, restando inteso che i paragrafi menzionati in ogni fattispecie sono espressamente riferiti al presente Capitolato:
- a) con riferimento al paragrafo 6.6, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro 30 giorni lavorativi), si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie A);
 - b) con riferimento al paragrafo 8.3, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro sei mesi), si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie A);
 - c) con riferimento al paragrafo 8.4, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro quattro mesi) si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie A);
 - d) con riferimento al paragrafo 9.2, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista per ogni fattispecie, si applicherà, per ogni minuto di ritardo, una penale dello 0,020 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C) e, in caso di interventi non effettuati per motivazioni non condivise dall'Amministrazione, si applicherà, per ogni fattispecie contestata, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C);
 - e) con riferimento al paragrafo 9.6 - e nel caso che il Concorrente si sia avvalso della possibilità di implementare la capacità operativa del volo notturno con ausilio di sistemi di visione notturna -in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro 75 giorni lavorativi), si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C);
 - f) con riferimento al paragrafo 9.7, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro 60 giorni lavorativi), si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie A);
 - g) con riferimento al paragrafo 10.1, in caso di mancato rispetto dell'adempimento previsto (età non superiore a 15 anni), si applicherà, per ogni giorno di utilizzo, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C);
 - h) con riferimento al paragrafo 10.8.1, in caso di mancata applicazione, entro i termini previsti, dell'eventuale offerta migliorativa in relazione alla data di produzione delle attrezzature sanitarie da installare, si applicherà, per ogni giorno d'inadempimento e fino a 30 giorni, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie A); tale penale giornaliera sarà dell'1% per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie A) per adempimento eseguito dal 31° giorno al 120° giorno, mentre sarà dell'1,50% per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie B) per adempimento eseguito dal 121° giorno in poi;
 - h bis) con riferimento al paragrafo 10.8.1 e in caso di mancata presenza ovvero non conformità ovvero mancata manutenzione e/o sostituzione dei mezzi o delle attrezzature e degli impianti sanitari a bordo dell'aeromobile, si applicherà, per ogni giorno d'inadempimento fino al ripristino o alla sostituzione, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C);
 - i) con riferimento al paragrafo 10.8.2, per la fornitura o la sostituzione durante il

servizio di una o più attrezzature specifiche con altre aventi caratteristiche inferiori rispetto quelle offerte in sede di gara, si applicherà, per ogni giorno d'inadempimento fino al ripristino o alla sostituzione, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C);

- j) con riferimento al paragrafo 10.8.3, in caso di accertamento di scorta inferiore ai quantitativi previsti di Ossigeno Medicinale presso la singola Base Operativa, si applicherà, per ogni giorno d'inadempimento fino al ripristino, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C);
- k) con riferimento al paragrafo 10.8.4, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (6 mesi dall'avvio del servizio), si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C);
- l) con riferimento al paragrafo 11.1, in caso di accertamento d'irregolarità, si applicherà, per ogni episodio contestato, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie B);
- m) con riferimento al paragrafo 11.2.1, in caso di mancata disponibilità delle attrezzature e delle parti di ricambio, si applicherà, per ogni giorno di ritardo nella fornitura e nel reintegro, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C);
- n) con riferimento al paragrafo 11.2.3, in caso di aeromobile sostitutivo diverso, per tipo, variante, caratteristiche e prestazioni dall'elicottero titolare e, comunque, non approvato dal DEC, si applicherà, per ogni giorno d'impiego fino al rientro in servizio dell'elicottero titolare, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C);
- o) con riferimento al paragrafo 11.2.3, in caso di aeromobile sostitutivo con un'età superiore a quella consentita, in analogia al punto g) si applicherà, per ogni giorno di utilizzo, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C) e, nell'ipotesi di impiego per un periodo superiore a 15 giorni nell'arco dell'anno, si applicherà, per ogni giorno di utilizzo superiore a 15, un'ulteriore penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C), che si sommerà a quella già applicata;
- p) con riferimento al paragrafo 11.2.4, nei casi di mancata collaborazione dell'OEA, si applicherà, per ogni episodio contestato, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie B);
- q) con riferimento al paragrafo 11.2.5, nei casi di tardiva segnalazione del fermo tecnico per manutenzione programmata (entro 48 ore) nella Base Operativa H24, si applicherà, per ogni ora di ritardo, una penale dello 0,020 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C);
- r) con riferimento al paragrafo 11.2.5, nei casi di superamento del limite massimo annuo di tolleranza per il fermo tecnico relativo alla manutenzione programmata, si applicherà, per ogni ora di ritardo, una penale dello 0,041 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C);
- s) con riferimento al paragrafo 11.2.5, nei casi di operatività dell'aeromobile sostitutivo oltre le 20 ore dal fermo tecnico, si applicherà con decorrenza dalla prima ora dall'interruzione dai

Servizi e fino all'operatività dell'aeromobile sostitutivo entro la ventiquattresima ora, una penale dello 0,041 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C) e una penale dello 0,062 per ogni ora di ritardo a partire dalla venticinquesima ora di fermo e fino al ripristino dei Servizi, fino a un massimo, nell'ambito delle 24 ore giornaliere, dell'1,50 per mille;

- t) con riferimento al paragrafo 11.2.5, in caso di aeromobile sostitutivo non conforme, in analogia alla penale n) si applicherà, per ogni giorno d'impiego fino al rientro in servizio dell'elicottero titolare, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C);
- u) con riferimento al paragrafo 11.2.6, nei casi di fermo tecnico per prolungata manutenzione programmata nella Base Operativa H12, si applicherà con decorrenza dalla prima ora dall'interruzione dai Servizi e fino all'operatività dell'aeromobile sostitutivo entro la diciottesima ora, una penale dello 0,041 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C) e una penale dello 0,062, per ogni ora di ritardo, a partire dalla diciannovesima ora di fermo e fino al ripristino dei Servizi, fino a un massimo, nell'ambito delle 24 ore giornaliere, dell'1,50 per mille;
- v) con riferimento al paragrafo 11.2.6, in caso di aeromobile sostitutivo non conforme, in analogia alle penali n) e t) si applicherà, per ogni giorno d'impiego fino al rientro in servizio dell'elicottero titolare, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C);
- w) con riferimento al paragrafo 11.2.7, nei casi di fermo tecnico per avaria nella Base Operativa H24 e in presenza di tolleranza disponibile, si applicherà, con decorrenza dalla diciassettesima ora dall'interruzione dei Servizi, una penale dello 0,041 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C) per ogni ora fino al ripristino dei Servizi o fino all'operatività dell'aeromobile sostitutivo che dovrà avvenire entro la ventesima ora;
- x) con riferimento al paragrafo 11.2.7 e in correlazione alla penale w), nei casi di fermo tecnico per avaria nella Base Operativa H24 in cui l'operatività dell'aeromobile sostitutivo avvenisse, dall'interruzione del servizio oltre la ventesima ora, la predetta tolleranza non sarà riconosciuta e, conseguentemente, l'applicazione della penale dello 0,041 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C) decorrerà dalla prima ora del fermo tecnico e fino al ripristino dei Servizi o fino all'operatività dell'aeromobile sostitutivo;
- y) con riferimento al paragrafo 11.2.7 e in correlazione alla penale x), altresì si applicherà, con decorrenza dalla venticinquesima ora dall'interruzione dei Servizi, una penale dello 0,062 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C) per ogni ora fino al ripristino dell'aeromobile titolare o fino all'operatività dell'aeromobile sostitutivo, fino a un massimo, nell'ambito delle 24 ore giornaliere, dell'1,50 per mille;
- z) con riferimento al paragrafo 11.2.7, nei casi di superamento del limite massimo annuo di tolleranza, si applicherà, per ogni ora oltre il predetto limite, una penale dello 0,041 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C), fermo restando le procedure correlate al verificarsi delle precedenti più gravi fattispecie;
- aa) con riferimento al paragrafo 11.2.7, in caso di aeromobile sostitutivo non conforme, in analogia alle penali n), t) e v) si applicherà, per ogni giorno d'impiego fino al rientro in

- servizio dell'elicottero titolare, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C);
- bb) con riferimento al paragrafo 11.2.7, nei casi di fermo tecnico per avaria nella Base Operativa H12 e in presenza di tolleranza disponibile, si applicherà, con decorrenza dalla tredicesima ora dall'interruzione dei Servizi, una penale dello 0,041 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C) per ogni ora fino al ripristino dei Servizi o fino all'operatività dell'aeromobile sostitutivo che dovrà avvenire entro la sedicesima ora;
 - cc) con riferimento al paragrafo 11.2.7 e in correlazione alla penale bb), nei casi di fermo tecnico per avaria nella Base Operativa H12 in cui l'operatività dell'aeromobile sostitutivo avvenisse, dall'interruzione del servizio oltre la sedicesima ora, la predetta franchigia non sarà riconosciuta e, conseguentemente, l'applicazione della penale dello 0,041 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C) decorrerà dalla prima ora del fermo tecnico e fino al ripristino dei Servizi o fino all'operatività dell'aeromobile sostitutivo;
 - dd) con riferimento al paragrafo 11.2.7 e in correlazione alla penale cc), altresì si applicherà, con decorrenza dalla ventunesima ora dall'interruzione dei Servizi, una penale dello 0,062 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C) per ogni ora fino al ripristino dell'aeromobile titolare o fino all'operatività dell'aeromobile sostitutivo, fino a un massimo, nell'ambito delle 24 ore giornaliere, dell'1,50 per mille;
 - ee) con riferimento al paragrafo 11.2.7, nei casi di superamento del limite massimo annuo di franchigia per la Base H12, si applicherà, per ogni ora oltre il predetto limite, una penale dello 0,041 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C), fermo restando le procedure correlate al verificarsi delle precedenti più gravi fattispecie;
 - ff) con riferimento al paragrafo 11.2.7, in caso di aeromobile sostitutivo non conforme, in analogia alle penali n, t), v) e aa) si applicherà, per ogni giorno d'impiego fino al rientro in servizio dell'elicottero titolare, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C);
 - gg) con riferimento al paragrafo 11.2.9, nei casi di fuori servizio organizzativo, si applicherà, per ogni ora fino al ripristino dei Servizi, una penale dell'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C);
 - hh) con riferimento al paragrafo 11.2.9, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro 15 giorni solari), si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie A);
 - ii) con riferimento al paragrafo 12.1, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro 5 giorni lavorativi), si applicherà, per ogni giorno di ritardo nella sostituzione, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie A);
 - jj) con riferimento al paragrafo 12.3, in caso la nuova Risorsa umana entri in servizio prima del parere favorevole da parte del DEC, si applicherà, per ogni giorno di immissione non autorizzata, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie A); nell'ipotesi di riscontro negativo da parte del DEC in merito alla presenza dei requisiti minimi, per ogni giorno di immissione non autorizzata, si applicherà, invece, una penale dell'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie A);
 - kk) con riferimento al paragrafo 12.5, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro

- 10 giorni solari dalla scadenza del predetto termine), si applicherà, per ogni giorno di ritardo nella trasmissione, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie A), mentre in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (60 giorni dalla stipulazione del Contratto - nell'ipotesi, in relazione ai tre elicotteri con operatività H24, in cui il Concorrente manifesti nell'Offerta di avvalersi dell'ausilio di sistemi di visione notturna), si applicherà, per ogni giorno di ritardo nel conseguimento della specifica qualificazione, una penale dell'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie A);
- ll) con riferimento al paragrafo 12.5 (addestramento antecedente l'avvio del Servizio), in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro 20 giorni solari dall'avvio del Servizio), si applicherà, per ogni giorno di ritardo nella trasmissione, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie A), mentre in caso di mancato possesso dei requisiti, si applicherà, per ogni fattispecie riscontrata, una penale dell'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie A);
 - mm) con riferimento al paragrafo 12.7, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro il giorno 10 di ogni mese, si applicherà, per ogni giorno di ritardo nella trasmissione, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie A),
 - nn) con riferimento al paragrafo 12.9, in caso di mancato rispetto della tempistica (15 giorni solari prima dell'avvio dei Servizi) per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva in merito alla certificazione sanitaria relativa al proprio personale, si applicherà, per ogni giorno di ritardo nella trasmissione, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie A),
 - oo) con riferimento al paragrafo 13.5, in caso di accertamento di scorta inferiore ai quantitativi previsti di carburante presso la Base Operativa, si applicherà, per ogni giorno di inadempimento fino al ripristino, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie C;
 - pp) con riferimento al paragrafo 13.5, in caso di accertamento della mancata collaborazione a consentire il rifornimento, prima di un eventuale volo di ritorno da una missione, ad un aeromobile correlato a un diverso contratto, si applicherà, per ogni episodio accertato, una penale dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie B;
 - qq) con riferimento all'art. 16, in caso di mancato rispetto della tempistica prevista (entro 30 giorni lavorativi), si applicherà, per ogni giorno di ritardo nell'attivazione dell'aeromobile, una penale dell'1,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie A;
 - rr) per ogni altra inadempienza correlata a mancato rispetto dei requisiti o delle regole previsti del Capitolato e non contemplata specificatamente dai punti precedenti, ma con caratteristica analoga alle fattispecie rappresentate, il DEC sarà autorizzato ad applicare in modo proporzionale una specifica penale compresa tra lo 0,50 per mille e l'1,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla fattispecie più aderente;
 - ss) con riferimento alle fattispecie correlate al trattamento dei dati personali di cui allo specifico articolo del Disciplinare di gara, nel caso in cui all'esito di specifiche verifiche periodiche, ispezioni e *audit* le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del

trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", si applicherà, per ogni fattispecie critica, una penale dell'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie B;

- tt) con riferimento alle fattispecie correlate alla violazione degli obblighi di riservatezza o di divulgazione delle attività svolte, senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, si applicherà, per ogni violazione o divulgazione, una penale dell'1,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlato alla predetta fattispecie B.
- 4) Il DEC, in ogni caso, potrà applicare le penali nella misura massima non superiore al **10%** del valore del Contratto, superata la quale proporrà al RUP, ai sensi dell'art. 126 del Codice, la risoluzione del medesimo Contratto.
- 4) L'applicazione delle penali non vieterà, comunque, qualsiasi altra azione che il RUP intendesse eventualmente intraprendere in presenza di gravi inadempienze o irregolarità, fino alla risoluzione del Contratto.
- 5) I danni arrecati dal Fornitore ai beni messi a disposizione dall'Amministrazione saranno contestati mediante comunicazione tramite PEC, richiedendone eventuali giustificazioni; qualora il RUP ed il DEC non ritenessero di accogliere le giustificazioni addotte dal Fornitore, ovvero quest'ultima non provvedesse al ripristino dei beni danneggiati nei termini fissati, vi provvederà l'Amministrazione addebitando le relative spese all'OEA, salvo il maggior danno subito.
- 6) Le penali e le spese in danno sostenute dall'Amministrazione saranno detratte dai pagamenti dovuti al Fornitore o da eventuali crediti vantati dalla stessa, fatta salva l'escussione della cauzione definitiva.
- 7) Nell'ipotesi in cui l'ammontare netto contrattuale variesse in virtù degli eventuali incrementi o decrementi correlati all'applicazione degli articoli 60 e 120 del Codice, i valori delle penali saranno proporzionalmente adeguati alle predette variazioni.

Art. 16 - Tipologia delle Missioni

- 1) Il Fornitore dovrà assicurare i Servizi di Elisoccorso mediante lo svolgimento di missioni volte a facilitare l'assistenza medica di urgenza-emergenza in tutte quelle situazioni nelle quali le caratteristiche di velocità e di flessibilità d'impiego dell'elicottero saranno da ritenersi essenziali alla risoluzione della criticità, indipendentemente dal contesto ambientale in cui questa si è verificata.
- 2) Le attività di soccorso che il Fornitore della **Base Operativa di Lampedusa** deve svolgere nell'intero Territorio Regionale e nell'ambito della tipologia dei Servizi descritta al paragrafo 5.1 del Capitolato Speciale, si espliciteranno nell'attivazione delle seguenti fattispecie di missioni da svolgere negli ambienti urbani, marittimi, montani, ostili, ipogei ed impervi della Sicilia, degli Arcipelaghi e delle Isole minori e, in occasionali casi specifici, anche su tutto il Territorio Nazionale e all'Estero.

L'esecuzione delle attività corrispondenti alla seguente tipologia di interventi sarà ricompresa nell'ambito della componente fissa del corrispettivo contrattuale, ferma restando l'applicazione del correlato corrispettivo variabile:

- **interventi primari** per un soccorso avanzato di urgenza-emergenza extra-ospedaliero, con atterraggio "fuori campo" in ambiente non ostile, nel luogo in cui si sarà verificato l'evento per il quale emergano situazioni o patologie che comportino un rischio per la sopravvivenza del singolo o per la collettività (ivi compresi gli eventi correlati a incidenti del traffico,

infortuni sul lavoro e sportivi e del tempo libero) e che prevedranno il trasferimento di pazienti in urgenza dal luogo dell'evento al Presidio Ospedaliero idoneo indicato dalla Centrale Operativa 118 di riferimento;

- **interventi primari** per operazioni di salvataggio (*rescue*) in aiuto di persone minacciate dalle condizioni ambientali e che avranno bisogno di essere salvate anche attraverso il trasporto di attrezzature mediche, animali e forniture mediche necessarie per eseguire una missione di salvataggio;
- **interventi secondari** urgenti o differibili, che prevederanno il trasferimento di pazienti acuti tra i vari Presidi Ospedalieri e le Strutture sanitarie della Regione Siciliana;
- **interventi** per il trasferimento di neonati a rischio con culla termica da trasporto, di Equipe medica neonatale e di eventuale accompagnatore;
- **interventi** per il trasporto, in relazione alla tematica correlata ai trapianti di organi, di Equipe medica, sia nelle fasi di espianto che di trapianto degli organi e dei candidati al trapianto;
- **interventi** per il trasporto di forniture urgenti di sangue, di plasma e loro derivati, di antidoti e di farmaci rari e/o salvavita;
- **interventi** di soccorso al fine di procedere al trasporto di feriti e presidi sanitari al verificarsi nell'ambito regionale di eventi eccezionali, o di situazioni di maxi - emergenza, o di catastrofi o di particolari situazioni non altrimenti codificate. Ogni OEA dovrà assicurare l'impiego immediato del proprio elicottero, con i supporti tecnico/operativi e logistici necessari, anche in località diverse dalla sede ordinaria di servizio.

Per tutta la durata degli eventi eccezionali, il luogo dell'emergenza potrà diventare la Base Operativa degli elicotteri il cui orario di servizio sarà definito di volta in volta e, conseguentemente, il Fornitore sarà tenuto a garantire anche l'approvvigionamento e la gestione del combustibile per l'elicottero di propria competenza, in conformità ai requisiti di qualità e sicurezza previsti per il combustibile aeronautico, predisponendo entro un tempo non superiore a 24 ore un adeguato mezzo rifornitore;

- **interventi** per il trasporto di pazienti, prevalentemente in cura presso l'IRCCS "Istituto Mediterraneo per i Trapianti e terapie ad Alta Specializzazione" (ISMETT) di Palermo, necessitanti di una specifica apparecchiatura portatile per la circolazione sanguigna extracorporea (*Extra Corporeal Membrane Oxygenation - ECMO*), denominata "CARDIOHELP", che verrà messa a disposizione dallo stesso IRCCS ISMETT, quale "Centro di Riferimento per il trattamento dell'insufficienza respiratoria severa" e facente parte della "Rete Nazionale RESPIRA;
- **interventi** a seguito di disposizioni operative impartite dalle CC.OO. 118, ovvero, qualora riattivata, dalla CUSE, per il trasferimento di pazienti con particolari patologie presso Strutture di riferimento ubicate nelle Regioni limitrofe e, con carattere di occasionalità, anche nell'intero Territorio Nazionale e all'Estero;
- **interventi**, se ulteriormente richiesto dal Referente per le Maxi Emergenze (RME), al verificarsi nell'ambito nazionale di eventi eccezionali, o di situazioni di maxi - emergenza, o di catastrofi o di particolari situazioni non altrimenti codificate, per il trasporto di feriti e presidi sanitari;
- **interventi** per i trasferimenti correlati alle continue emergenze sbarchi di migranti sull'Isola di Lampedusa, con esigenza di trasportare in urgenza alcuni di loro presso i Presidi Ospedalieri della Regione Siciliana;

- **interventi** in relazione alla tematica correlata ai trapianti di organi, per il **trasferimento presso l'IRCCS ISMETT di Palermo di pazienti stranieri candidati al trapianto di organi e di eventuale Equipe medica**, da recuperare negli Stati stranieri di appartenenza, sulla scorta di specifici Protocolli d'Intesa e di Collaborazione Internazionale sottoscritti dalla Regione Siciliana con i singoli Stati stranieri e l'IRCCS ISMETT;
- **interventi** da effettuare presso altre Regioni, in aderenza a eventuali "Protocolli d'Intesa e di Collaborazioni interregionali".

Il Fornitore dovrà assicurare, inoltre, i seguenti voli per lo svolgimento di attività logistiche, operative e di supporto, precisando che anche le attività correlate all'esecuzione della seguente tipologia di voli non comporterà per l'Amministrazione alcun onere aggiuntivo, poiché le attività discendenti saranno ricomprese nell'ambito della componente fissa del corrispettivo contrattuale, fermo restando il riconoscimento del corrispettivo variabile:

- **voli** per i trasferimenti caritatevoli da e per gli Arcipelaghi e le Isole minori, ad esempio di malati terminali;
- **voli** per esercitazioni e attività di addestramento del personale sanitario, ivi compresi eventuali specializzandi e stagisti e di altre eventuali figure di elitrasportati appartenenti ad organizzazioni riconosciute dalle competenti CC.OO. 118 e dall'Amministrazione;
- **voli** per tutti quei casi in cui l'intervento dovesse essere ritenuto necessario in relazione a situazioni particolari, quali, ad esempio, interventi per esercitazioni di soccorso previsti dalla Protezione Civile;
- **voli** per ogni altro intervento connesso a finalità istituzionali (per ricognizioni di elisuperfici, per la prova ed il collaudo delle apparecchiature radio e sanitarie installate a bordo, etc);
- **voli**, in esecuzione di eventuali prescrizioni e autorizzazioni dell'Autorità competente (Magistratura, Prefettura, Sindaco, Polizia Giudiziaria), sia per il recupero e trasporto da zone esterne di salme secondo la vigente normativa di polizia mortuaria e sia per la ricerca di dispersi.

ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore, a garanzia delle prestazioni previste dal presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del Codice ha prodotto la garanzia fideiussoria definitiva n° _____, rilasciata da _____, dell'importo di € _____, corrispondente al **10% (dieci per cento)** dell'importo complessivo di aggiudicazione / *<se del caso> pari al _____% (_____per cento), corrispondente alla percentuale prevista dal comma 2 dell'art. 117 del Codice;*

Tale garanzia, soggetta a tutte le prescrizioni previste per un appalto di servizi nel medesimo art. 117, ha efficacia a partire dall'avvio del Servizio e prevede espressamente la rinuncia, in deroga all'articolo 1944, comma 2, del Codice Civile, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

2. La garanzia si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente

inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente comma, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

4. Qualora l'ammontare della predetta cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altro motivo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.
5. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
6. La garanzia, ai sensi dei commi 3 e 8 dell'art. 117 del Codice, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito; l'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, data dalla quale la garanzia cessa di avere effetto e lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione.

ART. 18 - RISERVATEZZA

1. Le Parti convengono che il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici e le informazioni, i documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'Amministrazione, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma, altresì, sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio, ad esclusione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli anzidetti obblighi di segretezza.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge italiana vigente e dal Regolamento (CE) nr. 679/2016 (il cosiddetto GDPR) in materia di riservatezza.

ART. 19 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZE ASSICURATIVE

1. Le Parti convengono che il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Al fine di esonerare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni che possono derivare dall'esecuzione del Contratto e per danni conseguenti a collisioni e/o derivanti

dall'utilizzo e custodia dei depositi carburanti, il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità civile e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni di qualsiasi genere in natura eventualmente arrecati a persone, cose o animali che possano derivare dall'impiego dei mezzi, attrezzature, impianti a qualsiasi titolo utilizzati dal Fornitore nell'espletamento del servizio e per danni conseguenti a collisioni.

3. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 785/2004, il Fornitore si impegna a produrre, nei termini indicati all'art. 22 del Disciplinare di gara, le seguenti polizze assicurative secondo le modalità meglio indicate all'art. 15 del Capitolato Speciale, che una volta prodotte andranno a costituire parte integrante del contratto:

A) Copertura assicurativa della Responsabilità Civile.

L'OEA sarà obbligato a stipulare e mantenere in essere, per tutta la durata del contratto, una polizza di "Responsabilità Civile verso Terzi" (vettoriale e dell'Amministrazione) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione del servizio, determinati da qualsiasi causa, su fabbricati, materiali, attrezzature, impianti e opere varie e che preveda una garanzia di responsabilità civile verso terzi per danni provocati a cose o persone da atti eseguiti o ordinati da proprio personale, o comunque, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione del servizio.

La polizza per la responsabilità civile dovrà provvedere alla copertura per:

- a) danni a terzi cagionati nella Base Operativa e nella complessiva superficie gestita;
- b) danni cagionati a terzi dall'aeromobile durante la giacenza;
- c) danni cagionati a terzi dall'aeromobile in conseguenza di urto in volo;
- d) danni cagionati a terzi trasportati.

Il Massimale Assicurato dovrà essere coerente alla normativa vigente e, comunque, non inferiore a: RCT € 25.000.000,00 per sinistro e RCV: € 2.500.000,00 per ogni trasportato.

B) Copertura assicurativa per gli infortuni dei rischi volo:

La polizza dovrà avere un massimale pro capite non inferiore a:

- a) Morte e invalidità permanente: € 2.500.000,00;
- b) Inabilità temporanea: € 300,00 al giorno per evento e per persona.

Le coperture per gli infortuni dei rischi volo dovranno prevedere nello specifico anche:

- la cumulabilità con altre coperture assicurative già accese dall'Amministrazione e dal relativo personale, dalle CC.OO. 118 e dal personale dipendente, dal personale sanitario e da terzi trasportati;
- i rischi derivanti da malori, traumi, punture o morsi di insetti o animali, da operazioni di elimbarco ed elisbarco eseguite con elicottero e quelli derivanti da manutenzione e approvvigionamento di carburante, anche in caso di colpa grave del personale dipendente dell'OEA.

4. Le coperture assicurative per la responsabilità civile dovranno prevedere che siano considerati terzi anche l'Amministrazione e il relativo Personale dipendente e non dipendente della stessa, che parteciperanno all'attività per conto della stessa, il personale sanitario, i pazienti trasportati e altri eventuali passeggeri.
5. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si deve intendere per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previ-

sto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c..

6. Resta inteso tra le Parti che la validità e, comunque, l'efficacia delle suddette polizze assicurative per tutta la durata contrattuale è condizione essenziale per l'Amministrazione; pertanto, nel corso del contratto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, di possedere le predette coperture assicurative, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456, codice civile, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. Il Fornitore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
8. Qualora il Fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al Fornitore.
9. Resta, inoltre, ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.
10. Resta, altresì, inteso che il Fornitore assicura che le regole contrattuali indicate nei punti 1-9 si applicheranno interamente anche nell'ipotesi, per le fattispecie espressamente previste nel Capitolato, di utilizzo di aeromobile sostitutivo o di backup e, a tal proposito, garantisce l'uguaglianza delle coperture assicurative stipulate per il predetto aeromobile, assumendo in ogni caso, in analogia al punto 9, l'intera responsabilità nel caso le coperture siano difformi.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Le Parti convengono che al presente contratto, restandone invariata la struttura, possono apportarsi le eventuali modifiche previste dall'art. 120 del Codice, ricorrendone le condizioni.
2. Resta fermo il divieto al Fornitore di cessione del Contratto, fatti salvi quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice e i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare, di diritto, la risoluzione del Contratto, con conseguente diritto per l'Amministrazione di escutere la cauzione sottoscritta, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
4. In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione, il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il subentrante deve trasmettere la Dichiarazione sostitutiva con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del Servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione.
La possibilità di contrattare con il nuovo Operatore Economico, risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende, rimane, comunque, subordinata alla verifica da parte dell'Amministrazione

del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici e, in ogni caso, di quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice.

5. Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice.

ART. 21 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Le Parti convengono che il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che comportino la violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino i diritti di cui al comma precedente, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui ai precedenti commi; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce all'Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al primo comma intentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 22 - SUBAPPALTO

1. Al presente contratto, in tema di subappalto, sono applicate le disposizioni contenute nell'art. 119 del Codice.
2. Il Fornitore esegue i servizi compresi nel contratto, che non potrà essere ceduto, così come non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del medesimo.
3. Il Fornitore, comunque, può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto di cui al successivo comma 4, previa autorizzazione dell'Amministrazione, a condizione che:
 - il subappaltatore sia qualificato per il servizio e le prestazioni da eseguire;
 - non sussistano a suo carico le cause di esclusione contenute negli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice.
4. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto previsto nella documentazione di gara, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 -
 -
 -
5. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora

le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappaltatore dovrà applicare, in particolare:

- per il personale di condotta (Piloti Comandanti e Copiloti), il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Piloti di Elicottero - CNEL I8C2;
 - per il personale tecnico (Tecnici di manutenzione elicotteristi/verricellisti), il Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori "Metalmeccanici - CNEL C011;
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
 7. Nei contratti di subappalto è obbligatorio, ai sensi del comma 2 bis del medesimo art. 119, l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto nel Disciplinare e negli articoli 8 e 14 dell'Allegato II 2-bis del Codice, che si attiveranno al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2, del medesimo Codice.
 8. Ai fini dell'autorizzazione del subappalto, il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni oggetto del subappalto: la copia del Contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia; la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, di cui agli articoli 100 e 103 del Codice, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice; la dichiarazione del Fornitore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
 9. Con il deposito del Contratto di subappalto è fatto obbligo al Fornitore di attestare, ai sensi del DPR n. 445/2000, che, nel relativo Contratto, è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
 10. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
 11. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi in favore dei dipendenti del subappaltatore.
 12. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
 13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di

inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

14. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all'articolo 119 del Codice si applicano anche ai Raggruppamenti Temporanei d'Imprese (R.T.I.) ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all'articolo 119 medesimo.
15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

ART. 23 INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni in materia di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) in materia di riservatezza, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. L'Amministrazione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge e nel rispetto della richiamata normativa, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in particolare, per le finalità connesse al controllo di qualità delle prestazioni oggetto del medesimo contratto.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza, di cui alla normativa vigente in materia.
4. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al Regolamento UE nr. 679/2016.
5. In relazione all'esecuzione del presente Contratto, al Fornitore vengano affidati trattamenti di dati personali di cui l'Amministrazione risulta titolare e, a tal proposito, il medesimo Fornitore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento, è da ritenersi designato quale "Responsabile del trattamento", come meglio approfondito con il successivo Art. 25.
6. Le Parti si impegnano reciprocamente a rendere note tutte le informazioni previste dalle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

ARTICOLO 25 - NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Amministrazione, in qualità di **"Titolare"**, nomina il Fornitore quale **"Responsabile del trattamento"** ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche **"Regolamento UE"**), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono: svolgimento dei Servizi di Elisoccorso nella Regione Siciliana.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..) ; ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari.
5. Le categorie di interessati sono: i dipendenti e i collaboratori dell'Amministrazione, gli utenti, ed il personale degli Enti del S.S.R.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, (d'ora in poi **"Persone Autorizzate"**); nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le Persone Autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*"privacy by design"*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*"privacy by default"*).
 - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un

adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del predetto Titolare e della medesima Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
 - i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "**sub-Responsabile del trattamento**") per gestire attività di trattamento specifiche, informando il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
9. Nel caso in cui, per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali, il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al Titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed or-

ganizzative del sub-Responsabile, tramite *audit* e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

10. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e *audit* le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà al Responsabile del trattamento la specifica penale e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile del trattamento ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
12. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
13. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
14. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
15. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati - verifiche periodiche per accertare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e *audit* le

misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione, in analogia a quanto descritto al comma 10, applicherà la specifica penale e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

16. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
17. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono stato memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
18. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
19. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i dati personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE. L'Amministrazione potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie
20. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
21. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando *audit*, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
22. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
23. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati perso-

nali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ART. 26 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. In relazione all'istituto della "Risoluzione dal contratto", saranno applicate le disposizioni contenute negli articoli 122 e 124 e nell'Allegato II.14 del Codice e nei pertinenti articoli, dal 1453 al 1459, del Codice Civile.
2. Le Parti convengono che l'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., nel caso in cui l'informativa antimafia, richiesta dalla CUC e prevista nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice e dei rispettivi familiari maggiorenni conviventi, denoti ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice delle leggi antimafia.
3. Le Parti convengono, inoltre, che l'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., nel caso in cui nei confronti dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti del Fornitore con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..
4. Le Parti convengono che l'Amministrazione può procedere, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, con la risoluzione di diritto del contratto, assegnando all'OEA un termine di 15 giorni lavorativi per adempiere, nei seguenti casi:
 - ritardo nell'erogazione del Servizio rispetto alla data di attivazione prevista nel contratto;
 - accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;
 - mancata conformità alle prescrizioni impartite dal DEC per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel Capitolato;
 - mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l'esecuzione delle prestazioni tese a porre rimedio a inadempienze contestate.
5. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste e di recesso, previste, rispettivamente, dagli articoli 122, 123 e 124 del Codice, l'Amministrazione può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile,, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi di:
 - a) riscontro di una interruzione ingiustificata nell'erogazione del servizio tale da arrecare pregiudizio grave ed irreparabile;
 - b) qualora il Fornitore non abbia ottenuto, alla prevista data d'inizio del servizio, ovvero non mantenga per tutto il periodo contrattuale, le prescritte autorizzazioni e licenze rilasciate dalle competenti autorità per l'effettuazione del servizio;
 - c. applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto;
 - d. mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di cui

all'art. 17, comma 4 del presente contratto;

- e. violazione delle prescrizioni in materia di tutela del lavoro indicate al precedente Articolo 5, comma 2;
- f. disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non consentano la prosecuzione in tutto o in parte del contratto;
- g. transazioni finanziarie, di cui all'Articolo 13 "Tracciabilità dei flussi finanziari", relative ad attività ivi previste non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
- h. prestazioni effettuate da altro Operatore economico che non sia stato autorizzato dall'Amministrazione a svolgere attività in subappalto;
- i. mancata copertura dei rischi assicurativi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'Articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- j. violazione delle norme in materia di cessione del Contratto e dei crediti di cui all'Articolo 20 "Divieto di cessione del Contratto e dei crediti";
- k. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'Articolo 21 "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- l. accertamento dell'inosservanza o della violazione di qualsiasi obbligo relativo al trattamento dei dati personali, di cui all'art. 26 del Disciplinare di gara, da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, in ragione della nomina operata dall'Amministrazione nella qualità di Titolare del trattamento.
- m. impossibilità sopravvenuta della prestazione nei casi previsti dal successivo Art. 27 ("*Forza Maggiore*").

In tale caso sarà onere del Fornitore, che invoca la risoluzione, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 del Codice Civile senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione.

- 6. In caso di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione liquiderà al Fornitore solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni regolarmente effettuate fino al giorno della risoluzione, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza della risoluzione.
- 7. Il Contratto s'intende, altresì, risolto e revocato in caso di fallimento del Fornitore, fatto salvo quanto previsto all'art. 94, comma 5, del Codice nel richiamo all'art. 95 del "*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*" di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, all'art. 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché fatto salvo quanto previsto all'art. 124 del Codice.
- 8. In tutti i predetti casi di risoluzione, l'Amministrazione procede all'escussione in tutto o in parte della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddet-

ta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento e l'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 27 - FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono a una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 del Codice Civile, il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento e non si potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del Codice, potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione medesima disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della medesima recedere dal contratto.
5. Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 26.

ART. 28 - RECESSO

1. In relazione all'istituto del "Recesso dal contratto", fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., saranno applicate le disposizioni contenute negli articoli 123 e 124 e nell'Allegato II.14 del Codice e nell'articolo 1353 e nei pertinenti articoli dal 1453 al 1459 del Codice Civile.
2. L'Amministrazione per quanto di interesse e competenza, può recedere dal Contratto qualora nei Servizi resi intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio/fornitura appaltato.
3. E' possibile, inoltre, recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente descritti nel provvedimento di recesso dal contratto.
4. L'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, intendendo per giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento del servizio, avuto riguardo alla procedura ad evidenza pubblica a seguito della quale è risultato Aggiudicatario;
 - b. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - c. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - d. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.
5. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione a mezzo PEC al Fornitore, che sarà trasmessa con un preavviso di almeno 20 giorni lavorativi.
6. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché realizzate correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, previa verifica delle prestazioni rese da parte del DEC, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
7. In ogni caso, il Fornitore, dopo la ricezione della comunicazione di recesso, deve continuare ad erogare le prestazioni contrattuali, con le modalità previste dal presente Contratto, per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione di porre in essere le procedure di cui all'art. 124 del Codice.

ART. 29 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art.15 e dell'allegato "I.2" del Codice, con il D.D.G. n. 680 del 20/6/2024 ha individuato il dott. Emanuele Di Paola per ricoprire l'incarico di Responsabile Unico del Progetto della Stazione Appaltante beneficiaria.
2. Per i medesimi fini, ai sensi dell'art. 114 e dell'allegato I.14 del Codice, l'Amministrazione, con il D.D.G. n..... del, ha nominato per ricoprire l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, i cui riferimenti sono:

- numero cellulare: _____;
- indirizzo e-mail: _____;
- indirizzo PEC: _____;

ART. 30 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI E DELLA GESTIONE DELL'APPALTO

1. In aderenza ai contenuti del Capitolato Speciale, il Fornitore affida l'incarico di "Soggetto responsabile della gestione dei rapporti contrattuali e della gestione dell'appalto", avente capacità di rappresentare, ad ogni effetto, il Fornitore nei confronti dell'Amministrazione e di svolgere il ruolo di interfaccia con il RUP ed il DEC per tutte le eventuali problematiche inerenti la modalità di svolgimento dei Servizi, il.....i cui riferimenti sono:
 - numero cellulare: _____;
 - indirizzo e-mail: _____;
 - indirizzo PEC: _____;
2. Il Fornitore, inoltre, nomina il proprio Direttore Tecnico nel _____, i cui riferimenti sono:
 - numero cellulare: _____;
 - indirizzo e-mail: _____;
 - indirizzo PEC: _____;
3. In caso di sostituzione del Soggetto Responsabile della gestione dei rapporti contrattuali e della gestione dell'appalto e/o del Direttore Tecnico nel corso di esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione al RUP ed al DEC, trasmettendo i nominativi dei nuovi Soggetti individuati per le relative sostituzioni.

ART. 31 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione, attraverso il RUP e il DEC, potrà eseguire, in corso d'opera e anche senza preavviso, unilaterali verifiche per l'accertamento dell'esecuzione contrattuale.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 114 e dell'allegato I.14 del "Codice", l'Amministrazione accerterà periodicamente la regolare esecuzione del Contratto attraverso l'Attestazione di Verifica intermedia emessa mensilmente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla scorta della documentazione consuntiva presentata dal Fornitore e preliminarmente verificata dal Direttore Operativo.
3. Il Direttore dell'Esecuzione, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei Servizi, sarà tenuto a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
4. La verifica di conformità sarà eseguita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto attraverso il rilascio del "Certificato di verifica di conformità", con il quale sarà certificato che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché delle leggi di settore.
5. L'Amministrazione si riserva, comunque, ai sensi dell'art. 116, comma, 5, del Codice, di prevedere la nomina di uno o più verificatori, diversi dal Direttore dell'Esecuzione, per il rilascio del predetto Certificato di verifica di conformità.

ART. 32 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quale il valore dell'imposta di bollo proporzionata al valore del Contratto, che, ai sensi dell'art. 18, comma 10 e dell'art. 3 dell'allegato I4, è determinato in euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni singolo Contratto (fascia d'importo 5.000.000,00 < 25.000.000,00).
3. Le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente Contratto correlate al corrispettivo fisso, afferenti alla messa a disposizione degli elicotteri, del personale e della gestione della Base Operativa HEMS nonché dei servizi accessori, sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
4. Le Parti convengono, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 10, punto 15) del DPR n. 633 del 1972, in conformità con quanto disposto dall'articolo 13, lettera p), della direttiva comunitaria 17 maggio 1977, n. 77/388 ed in aderenza alla Risoluzione del 14/7/2000, n.114, del Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate Affari Giuridici Uff. del Dir. Centrale, le seguenti prestazioni effettuate tramite il Servizio di elisoccorso beneficiano del trattamento di esenzione dell'IVA:
 - a. soccorso medico extra ospedaliero a seguito d'incidenti del traffico, d'infortuni sul lavoro, sportivi e del tempo libero o comunque a seguito di qualunque evento o patologia che comporti rischio per la sopravvivenza del singolo e della collettività;
 - b. trasporto primario, ovvero il trasferimento del paziente dal luogo dell'evento al presidio ospedaliero più idoneo;
 - c. trasporto secondario ovvero il trasferimento di pazienti critici da ospedale a ospedale;
 - d. trasporto di neonati a rischio;
 - e. interventi riguardanti il soccorso e al trasporto in occasione di emergenza di massa, nonché al soccorso rapido in montagna, a condizione che, durante le predette attività di soccorso, vengano trasportati dei feriti.
5. Le Parti convengono, altresì, che in aderenza della predetta Risoluzione n. 114/2000, gli interventi concernenti il trasporto di sangue, plasma e loro derivati, antidoti e farmaci vari, il trasporto di organi e, in assenza di feriti da trasportare, il soccorso e il trasporto in occasione di emergenza di massa e il soccorso rapido in montagna, nonché qualunque tipologia di interventi non espressamente richiamata, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA

ART. 33 - SUBENTRO DEL NUOVO OPERATORE ECONOMICO

- 1) Alla scadenza del contratto e nel momento dell'avvio del contratto con il nuovo contraente, il Fornitore uscente, attraverso il coordinamento dell'Amministrazione e, in particolare, del DEC, dovrà svolgere le necessarie e tempestive operazioni per consentire l'agevole ingresso al Fornitore subentrante, al fine di limitare al massimo l'eventuale interruzione del Servizio di pubblica utilità.
- 2) Il Fornitore uscente è obbligato a prestare la necessaria collaborazione al fine di facilitare il regolare passaggio di consegne e dovrà fornire senza indugio e, comunque, entro 20 giorni dalla scadenza contrattuale, la pertinente completa documentazione correlata a:
 - Procedure attive;
 - Autorizzazione dell'Elisuperficie; ▪

- Struttura logistica della Base HEM;
 - Impianto Antincendio; ▪
 - Impianto Carburante; ▪
 - Gruppo Elettrogeno/Ups;
 - Disoleatori.
- 3) Il Fornitore uscente, negli ultimi 10 giorni di vigenza contrattuale, avrà cura, altresì, di liberare progressivamente il magazzino dedicato ai ricambi, al fine di consentirne gradualmente il reintegro al Fornitore subentrante, il quale, nei 7 giorni antecedenti l'avvio del contratto, sarà autorizzato a posizionare il proprio elicottero nella superficie indicata dal locale Aeroporto di Lampedusa, pianificando, per il tramite dell'Amministrazione, le relative procedure operative con l'OEA uscente., pianificando, per il tramite dell'Amministrazione, le relative procedure operative con il Fornitore uscente.

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia aeronautica, la situazione provvisoria con la presenza nella Base Operativa di due elicotteri consentirà al Fornitore subentrante di svolgere tutte le attività necessarie per la familiarizzazione del Personale con il Territorio e per l'obbligatorio iniziale addestramento degli Operatori sanitari, precisando, comunque, che il proprio Personale, che dimorerà all'esterno della medesima Base, non potrà interferire con le normali attività svolte negli ultimi giorni di vigenza contrattuale dal Personale del Fornitore uscente. L'organizzazione della presente fattispecie, sarà, comunque, meglio dettagliata e coordinata dai predetti due DEC.

ART. 34 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Amministrazione ed il Fornitore, è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

ART. 35 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto e i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano, quindi, di approvare specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole contrattuali non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.
- Letto approvato e sottoscritto

Palermo, li

L'Amministrazione
Regione Siciliana
Assessorato della Salute

Il Fornitore

Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Il Dirigente Generale

C.F.:

Firmato con firma elettronica qualificata

C.F.:

Firmato con firma elettronica qualificata

ACCETTAZIONE ESPRESSA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il sottoscritto, nella qualità di Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati; Articolo 2 - Oggetto del contratto, luogo della prestazione, Responsabile Unico del progetto e Direttore dell'Esecuzione ; Articolo 3 - Durata del Contratto e modifica durante il periodo di efficacia ; Articolo 4 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità; Articolo 5 - Obblighi del fornitore; Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore; Articolo 7 - Modalità e termini di esecuzione del servizio; Articolo 8 - Verifica e controllo quali/quantitativo; Articolo 9 - Corrispettivi; Articolo 10 - Modalità di fatturazione e pagamenti; Articolo 11 - Modalità di pagamento; Articolo 12 - Revisione prezzi; Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 14 - Trasparenza; Articolo 15 - Penali; 16 - Tipologia delle missioni; Articolo 17 - Garanzia definitiva; Articolo 18 - Riservatezza; Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizze assicurative; Articolo 20 - Divieto di cessione del Contratto e dei crediti; Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore; Articolo 22 - Subappalto; Articolo 23 - Incompatibilità; Articolo 24 - Trattamento dei dati personali; Articolo 25 - Nomina Responsabile trattamento dati personali; Articolo 26 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa; Articolo 27 - Forza maggiore; Articolo 28 - Recesso; Articolo 29 - Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto; Articolo 30 - Responsabile della gestione dei rapporti contrattuali e della gestione dell'Appalto; articolo 31 - Verifiche di conformità; Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 33 - Subentro del Nuovo Operatore Economico; Articolo 34 - Foro competente; Articolo 35 - Clausola finale.

Il Fornitore

Firmato con firma elettronica qualificata